

## Lodi: se il Comune discrimina

*Martino Mazzonis*

La vicenda comincia nell'ottobre del 2017, quando la giunta guidata dalla sindaca leghista Sara Casanova emana una delibera<sup>1</sup>, di concerto con l'assessora alle politiche sociali Suellen Belloni, che modifica il *Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate nelle mense scolastiche e per l'utilizzo dello scuolabus*. Un anno dopo, prima dell'inizio dell'anno scolastico, i genitori dei bambini stranieri che frequentano le scuole della città lombarda si rendono conto che le modifiche apportate al Regolamento contengono elementi discriminatori.

Il Regolamento, così come modificato dall'ordinanza, prevede che per ottenere i benefici di legge e non pagare la tariffa piena per mensa e trasporto a scuola, le famiglie dei bambini stranieri debbano presentare, oltre all'ISEE richiesto agli italiani, anche una certificazione che attesti l'assenza di proprietà immobiliari nel Paese di origine. In assenza di quelle carte, gli stranieri devono pagare la tariffa massima: 5 euro a pasto e 210 euro per il servizio di trasporto annuale. Una cifra che molte delle famiglie coinvolte (più di 300) non sono in grado di pagare. Tanto è vero, che come ha scritto il *Fatto Quotidiano*<sup>2</sup>, le domande scendono a 132, e tra queste, 125 vengono rifiutate. I bambini, a decine, per qualche settimana devono portarsi il pranzo da casa e mangiare in luoghi separati dagli italiani, che entrano in una mensa il cui ingresso è sorvegliato da guardie giurate.

Il regolamento è sbagliato e discriminatorio per molti motivi.

Innanzitutto, quelli burocratici: i certificati che attestano la proprietà di una casa esistono in Italia, ma non in tutti i Paesi del mondo. Oppure esistono, ma vengono rilasciati solo al proprietario o solo da uffici della capitale del Paese e non nei singoli comuni. Questo significa che le famiglie straniere che tentino di procurarsi questi documenti dovrebbero spendere soldi o viaggiare per ottenerli. Spendere insomma le centinaia di euro che cercano di risparmiare, come del resto hanno segnalato diversi media che hanno interpellato le famiglie coinvolte.

Il secondo problema è di ordine materiale: avere una casa di proprietà in un piccolo centro urbano o in un villaggio in Senegal, Salvador o Bangladesh, acquistata magari avendo risparmiato per anni in Italia (qualcosa di normale per un emigrante,

1 Delibera n. 28 del 4 ottobre 2017, il testo è disponibile qui: <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/10/delibera-Consiglio-comunale-di-Lodi.pdf>.

2 D. Milosa, "Niente più bambini stranieri a scuola", *Il Fatto Quotidiano*, 22 settembre 2018, disponibile qui: <https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2018/09/22/niente-piu-bambini-stranieri-a-scuola/4642477/>.

da sempre) non equivale all'essere benestanti in Italia. Nemmeno all'essere piccoli proprietari di un piccolo appartamento nella periferia di una città. Come stabilire il valore della eventuale casa di proprietà? La delibera naturalmente non lo spiega.

La delibera, una volta divenuta un caso nazionale in seguito alle proteste delle famiglie e delle associazioni che a Lodi si occupano di questi temi, ha prodotto diversi risultati: innanzitutto, una grande mobilitazione in solidarietà delle famiglie che in pochi giorni ha raccolto le somme necessarie a coprire i costi della mensa e del trasporto per tutto l'anno scolastico e per tutte le famiglie che ne hanno bisogno; e anche un ricorso alle vie legali, presentato da ASGI (Associazione per gli studi giuridici sull'Immigrazione) e NAGA al Tribunale di Milano. Il ricorso segnala come il Comune di Lodi entri in collisione con la normativa nazionale in materia di accesso alle prestazioni agevolate, regolata dal Decreto ministeriale n. 159 del 5 dicembre 2013 che istituisce l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) come *«strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate»*. Lo Stato italiano, insomma, individua nell'ISEE, che non è una dichiarazione dei singoli o delle famiglie, ma una certificazione pubblica, il documento che certifica se una persona o una famiglia hanno o meno diritto a pagare una tariffa agevolata per un determinato servizio essenziale. E lo fa, tra l'altro, riferendosi ai livelli di reddito e di ricchezza rintracciabili e individuabili dal fisco italiano. Chiedere un di più agli stranieri non è solo discriminatorio nei loro confronti, ma, come scrivono ASGI e NAGA presenta *“un problema di uguaglianza sostanziale non solo tra cittadini e stranieri, ma anche tra cittadini italiani giacché, se ciascun Comune potesse stabilire secondo propri criteri chi è ricco e chi è povero, verrebbe meno la scelta del legislatore, operata nel 2013, di stabilire criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, per quanto riguarda l'accesso alle prestazioni sociali”*. Ricordiamolo, il diritto a prestazioni essenziali uniformi su tutto il territorio nazionale è iscritto nell'articolo 3 della Costituzione della Repubblica (art. 117, comma m).

Il ricorso viene accolto in toto dal Tribunale di Milano, sia perché il Regolamento risulta in conflitto con la legge nazionale e con le modalità che lo Stato italiano si è dato per determinare il livello di reddito, sia perché risulta discriminatorio in quanto aggiunge richieste rivolte *“solo ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e impone agli stessi di produrre la certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato esterno, non essendo sufficiente l'autocertificazione. Si tratta pertanto di discriminazione diretta, essendo trattati diversamente soggetti nelle medesime condizioni di partenza e aspiranti alla stessa prestazione sociale agevolata”*. Tra l'altro, aggiunge il giudice, la discriminazione è diretta perché: *“Non vi è nel caso di specie una disposizione apparentemente di contenuto neutro, che in realtà determina condizioni particolarmente gravose per alcuni soggetti, ma una diretta imposizione di uno specifico adempimento aggiuntivo*

*-dunque una oggettiva disparità di trattamento- ad alcuni soggetti rispetto ad altri?*<sup>3</sup>.

Non è la prima volta che un tribunale o la Corte costituzionale rimandano al mittente atti amministrativi apparentemente neutrali, ma tesi a discriminare le persone straniere. Altri casi recenti sottoposti alla Consulta riguardano una legge regionale lombarda del 2008 sui contributi per gli affitti, dichiarata incostituzionale nel 2018<sup>4</sup>, una legge del Veneto che dava priorità agli italiani nell'accesso agli asili nido<sup>5</sup> e una della Regione Liguria in materia di case popolari<sup>6</sup>.

È probabile che gli amministratori locali che adottano provvedimenti come questi, sappiano bene che le loro misure si scontreranno con le leggi nazionali e la carta costituzionale, ma li scrivono lo stesso. Non si tratta di politiche che cambieranno in nulla la qualità della vita dei luoghi amministrati da questi politici, ma di scelte volte a blandire un elettorato che non vuole stranieri o li vuole discriminati, pronti a lavorare, ma senza diritti. Si tratta di ordinanze manifesto adottate per mostrare che c'è una parte politica che governa il fenomeno migratorio.

La verità è che le leggi e i regolamenti che discriminano non sono atti di governo, ma di propaganda del governo.

---

3 Il testo completo dell'ordinanza è disponibile qui [https://coordinamentougualidoveri.it/doc/Ordinanza\\_lodi.pdf](https://coordinamentougualidoveri.it/doc/Ordinanza_lodi.pdf).

4 Si veda: sent. Corte cost. n. 166 del 20 giugno 2018 disponibile qui: <https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2018/07/CORTE-COST.-166-2018.pdf>.

5 Si veda: sent. Corte cost, n. 107 del 10 aprile 2018, disponibile qui: <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=107#>.

6 Si veda: sent. Corte cost, n. 106 del 10 aprile 2018, disponibile qui: <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2018&numero=106>.